Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 20 NOVEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 9 % - 1975-1982 » sorteggiate il 28 ottobre 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 28 ottobre 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 28 ottobre 1980. — **Trexenta, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Laterizi Margonara, società per azioni, in Ronchi di Palidano (Mantova):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1980. — **Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1980. — **Edilpadana, società per azioni, in Pegognaga (Mantova):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **Edilfer fornace ca' rossa, società per azioni, in Pegognaga (Mantova):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1880. — **Rejna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Vogtle Malanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1980. — **Imfar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1980. — **Medaspan, società per azioni, in Meda:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1980. — **F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1980. — **Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1980. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1971-1996 » sorteggiate il 14 ottobre 1980. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1962-1987 » sorteggiate il 14 ottobre 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % 1977-1983 » sorteggiate il 6 novembre 1980. — **Interbanca, banca per**

finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % 1973-1988 - 1ª emissione » sorteggiate il 6 novembre 1980. — Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « P.O. 5,75 % - 1959-1981 della ex Manifattura Ceramica Pozzi S.p.a. ». — Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quindicennali 6 % » sorteggiate il 9 ottobre 1980. — Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quinquennali 13 % - 1979-1984 - 47ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1980. — Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quinquennali 13 % - 1979-1984 - 48ª estrazione » sorteggiate il 9 ottobre 1980. — Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Quinquennali 13 % - 1979-1984 - 49ª estrazione » sorteggiate il 9 ottobre 1980. — Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 » sorteggiate il 4 novembre 1980. — Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1980. — Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1980. — Sardalegnami, società per azioni, in Sassari: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1980. — Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 771.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Pierina Motta con testamento olografo 14 novembre 1974, pubblicato in data 16 aprile 1975, n. 22096/2372 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio (Varese) in data 2 maggio 1975, n. 880, vol. 156, a favore dell'istituto dei mutilatini « Santa Maria ai Colli », in Torino, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, consistente in: *Beni immobili*: *a*) appartamento sito in Torino, via G. Matteotti n. 13; *b*) appartamento sito nel comune di S. Remo (Imperia), via Martiri della Libertà, 142; *c*) appartamento sito nel comune di Castelnuovo Nigra (Torino), via della Cappella. A detti beni è stato attribuito un valore di L. 34.500.000; *Beni mobili*: *a*) mobili d'arredamento e suppellettili vari, siti nell'appartamento di Torino; *b*) saldo c/c; *c*) mobili d'arredamento e suppellettili vari, ecc., siti nell'appartamento di Castelnuovo Nigra per valore complessivo di L. 2.413.371.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 772.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Ida Benetti con testamento olografo 8 gennaio 1969, pubblicato in data 30 dicembre 1975, n. 46652 di repertorio e n. 13274 di raccolta, a rogito dott. Giovanni Carraro, notaio in Schio (Vicenza), registrato a Schio in data 14 gennaio 1976, n. 84, vol. 210/1°.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 773.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, in Roma.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, in Roma, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 224.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazioni alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 3 del decreto medesimo relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto l'art. 32 della legge 10 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, con il quale si è proceduto alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata l'esigenza che si proceda tempestivamente alla ricostituzione del consiglio di amministrazione predetto;

che, a norma dell'ultimo comma del succitato art. 3, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti debbono essere designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro, mentre i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di settore più rappresentative;

che le Confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Confederazione italiana coltivatori;
Unione italiana mezzadri e coloni;
Federazione italiana coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Federazione nazionale sindacati coloni e mezzadri;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione artigiana sindacati autonomi;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione delle libere associazioni artigiani italiane;
Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie e del turismo (Confesercenti);
Confederazione italiana armatori liberi (Confitarma);
Confederazione generale traffico e trasporti (Confetra);
Federazione italiana editori giornali (Fieg);
Associazione fra le casse di risparmio italiane (Acri);
Associazione nazionale esattori e ricevitori imposte dirette e tesorieri enti locali (Anert);
Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale;
Confederazione italiana della piccola e media industria;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Associazione sindacale fra le aziende del credito;
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale delle cooperative e mutue;
Associazione generale delle cooperative italiane;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);
Unione italiana del lavoro (UIL);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);
Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Confederazione italiana coltivatori (Concoltivatori);
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Associazione sindacale fra le aziende del credito;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti confederazioni e organizzazioni sindacali, nonché quelle effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerato che fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto due rappresentanti del personale dell'Istituto medesimo eletti dal personale stesso, nonché il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, dalla data del 27 ottobre 1980, oltre che del presidente dell'Istituto medesimo, dai seguenti membri:

Truffi Claudio (CGIL), Tosi Giacomo (CGIL), Invernizzi Valentino (CGIL), Spandonaro Manlio (CISL), Lay Giannetto (CISL), Manfredda Mario (CISL), Pagani Vittorio (UIL) e Gallitto Bartolo (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Molinari Antonio (CGIL), Ponzi Marcello (CISL), Tassini Giuseppe (CISL) e Cesare Sergio (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

De Blasio Giuseppe (CGIL), Lami Carlo (CISL) e Gasparro Antonino (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, turismo e attività affini e ausiliarie;

Pullara Giuseppe (CGIL) e Quadretti Paolo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito, assicurazione e servizi tributari;

Ottaviani dott. Marcello (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Gnisci dott. Pietro (CNCD), in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Compagnoni Angelo (Confcoltivatori), in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Turturro Michele (Confartigianato), in rappresentanza degli artigiani;

Galli avv. Giuseppe (CGICT), in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Mirone dott. Domenico (CGII), Torella dott. Antonio (CGII), Vimercati rag. Carlo (CGII) e Annulli dottor Giuseppe (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Paci avv. Alberto (CGAI) e Mastrocinque dott.ssa Ofelia (CNCD), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Sorace dott. Rocco (CGICT) e Albanese dott. Gaetano (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo e attività affini e ausiliarie:

De Cunto dott. Carlo (Assicredito), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mattei dott. Paolino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gabriele prof. Mariano, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1980

PERTINI

FOSCHI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1980
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 355

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Determinazione della pianta organica del personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 60 e 63;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977, registro n. 1, foglio n. 336, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso, per titoli di servizio, per l'inquadramento nella qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1978, registro n. 7, foglio n. 14, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso, per titoli di servizio, per l'inquadramento della qualifica di soprintendente del ruolo ad esaurimento degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978, registro numero 13, foglio n. 45, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso, per titoli di servizio, per l'inquadramento nella qualifica di soprintendente del ruolo ad esaurimento degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 332, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso, per titoli di servizio, per l'inquadramento nella qualifica di soprintendente del ruolo ad esaurimento degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978, registro n. 17, foglio n. 222, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso, per titoli di servizio, per l'inquadramento nella qualifica di direttore di biblioteca del ruolo ad esaurimento dei bibliotecari della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 28, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la graduatoria di merito del concorso per titoli di servizio per l'inquadramento nella qualifica di soprintendente direttore capo del ruolo ad esaurimento degli archivisti della carriera direttiva degli archivi di Stato;

Considerato che i suddetti concorsi previsti dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono stati superati per i rispettivi ruoli dal seguente numero di funzionari:

a) direttore di divisione aggiunto (direttivi dell'amministrazione centrale e periferica) . . n. 11

b) soprintendente aggiunto (archeologi) . . » 19

c) soprintendente aggiunto (storici dell'arte) » 21

d) soprintendente aggiunto (architetti) . . » 32

e) direttore di biblioteca aggiunto (bibliotecari) . . . . » 36

f) soprintendente e direttore capo aggiunto (archivisti di Stato) . . . . » 61

Considerato applicabile il criterio indicato dall'art. 60, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, secondo cui in sede di determinazione di organici si opera una divisione a metà tra le due qualifiche ad esaurimento (direttore di divisione e ispettore generale).

Decreta:

La pianta organica del personale dei ruoli ad esaurimento è determinata come segue:

Ruolo della carriera direttiva amministrativa:

ispettore generale	6
direttore di divisione	5
	11

Ruolo degli archeologi:

soprintendente di 1ª classe	10
soprintendente di 2ª classe	9
	19

Ruolo degli storici dell'arte:

soprintendente di 1ª classe	11
soprintendente di 2ª classe	10
	21

Ruolo degli architetti:

soprintendente di 1ª classe	16
soprintendente di 2ª classe	16
	32

Ruolo dei bibliotecari:

direttore di biblioteca di 1ª classe	18
direttore di biblioteca di 2ª classe	18
	36

Ruolo degli archivisti di Stato:

soprintendente direttore capo di 1ª classe	31
soprintendente direttore capo di 2ª classe	30
	61

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 18 Beni culturali, foglio n. 196

(10450)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato e stabilimento in Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 14 gennaio 1980, 2 maggio 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10425)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Oriolo Romano (Viterbo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Oriolo Romano (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1979 al 29 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10395)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabili- a Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Oriolo Romano (Viterbo);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 ottobre 1979 al 29 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac Stjle S.r.l., con sede in Roma e stabilimento a Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10396)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, in Ponte S. Marco di Calcinato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia), è prolungata all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10392)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics, in Tradate, stabilimento di Tradate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese), è prolungata al 5 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10386)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Moncalieri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1979, 4 dicembre 1979, 22 maggio 1980, 23 maggio 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente allo stabilimento di Moncalieri (Torino);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Moncalieri (Torino), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10384)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria tessile San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980, 29 maggio 1980, 7 agosto 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 30 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10397)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, in Ponte S. Marco di Calcinato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1980 e 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia), è prolungata all'8 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10393)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, in Muggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, con sede in Muggia (Trieste);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico, con sede in Muggia (Trieste), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 maggio 1980 al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10431)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics, in Tradate, stabilimento di Tradate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 5 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10387)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che ha istituito un Fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma;

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il Fondo suddetto assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane »;

Visto l'art. 13 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo in parola, approvate con decreto ministeriale 29 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969), relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato amministrativo del Fondo;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1977, con il quale, tra gli altri, l'avv. Arduino Cerutti è stato nominato componente il comitato amministrativo del Fondo in questione, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade;

Considerato che il predetto avv. Arduino Cerutti ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Decreta:

Il dott. ing. Vito Rocco è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane », in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade ed in sostituzione dell'avv. Arduino Cerutti, dimissionario.

Il predetto dott. ing. Vito Rocco scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il comitato amministrativo nominati con il decreto in data 20 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10361)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria tessile San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 29 gennaio 1980, 29 maggio 1980, 7 agosto 1980, 8 agosto 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 30 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10398)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Moncalieri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1979, 4 dicembre 1979, 22 maggio 1980, 23 maggio 1980, 24 maggio 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 7 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente allo stabilimento di Moncalieri (Torino);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10385)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Sostituzione di un sindaco del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge che ha istituito un fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma;

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il fondo suddetto assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane »;

Visto l'art. 16 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del fondo in parola, approvate con decreto ministeriale 29 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969), relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale del fondo;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1977, con il quale, tra gli altri, l'avv. Renzo Morelli è stato nominato componente il collegio sindacale del fondo in questione, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade;

Considerato che il predetto avv. Renzo Morelli è deceduto;

Decreta:

Il prof. avv. Sergio Scotti Camuzzi è nominato sindaco del « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane », in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade ed in sostituzione dell'avv. Renzo Morelli, deceduto.

Il predetto prof. avv. Sergio Scotti Camuzzi scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il collegio sindacale, nominati con decreto in data 20 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10360)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, in Ponte S. Marco di Calcinato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1980, 15 ottobre 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede in Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10394)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Integrazione della commissione di studio per la programmazione dello sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 marzo 1980, n. 70, con il quale è stata istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione di studio per la programmazione dello sviluppo delle esportazioni italiane;

Considerata la necessità di inserire fra gli Organismi componenti la predetta commissione anche la Confederazione cooperative italiane;

Decreta:

La composizione della commissione di studio per la programmazione dello sviluppo delle esportazioni italiane, di cui al citato decreto ministeriale 28 febbraio 1980, viene integrata con l'inserimento del dott. Savino Marinelli e, in sua sostituzione, del dott. Pietro Morselli, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: MANCA

(10259)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1980, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) con effetto dal 1° gennaio 1979;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 13 agosto 1980 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 1° luglio 1979 al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10399)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1980, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) con effetto dal 1° gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 13 agosto 1980 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10400)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979 e 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1978 al 22 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10388)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 17 novembre 1979 e 7 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1978 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10389)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1980, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) con effetto dal 1° gennaio 1979;

Visti i decreti ministeriali 6 novembre 1980 e 7 novembre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 13 agosto 1980 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 1° gennaio 1980 al 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10401)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 17 novembre 1979, 7 novembre 1980 e 8 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1978 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10390)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 17 novembre 1979, 7 novembre 1980, 8 novembre 1980 e 10 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1978 al 22 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba, in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 14 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	902,45	902,45	902,35	902,45	902,50	902,40	902,55	902,45	902,45	—
Dollaro canadese	760,85	760,85	761,50	760,85	761,50	760,50	760,60	760,85	760,85	—
Marco germanico	474,75	474,75	474,50	474,75	474,50	474,75	474,80	474,75	474,75	—
Fiorino olandese	437,58	437,58	437,50	437,58	437,53	437,55	437,57	437,58	437,58	—
Franco belga	29,523	29,523	29,60	29,523	29,54	29,50	29,557	29,523	29,523	—
Franco francese	204,64	204,64	205,20	204,64	204,83	204,80	204,70	204,64	204,64	—
Lira sterlina	2178,10	2178,10	2181 —	2178,10	2178,63	2160,10	2179,90	2178,10	2178,10	—
Lira irlandese	1770 —	1770 —	1774 —	1770 —	1769,53	—	1770 —	1770 —	1770 —	
Corona danese	154,31	154,31	154,20	154,31	154,29	156,30	154,45	154,31	154,31	—
Corona norvegese	180,65	180,65	180,75	180,65	180,78	180,60	180,95	180,65	180,65	—
Corona svedese	210,75	210,75	210,90	210,75	210,82	210,75	210,90	210,75	210,75	—
Franco svizzero	526,05	526,05	526,75	526,05	526,76	526,05	526,40	526,05	526,05	—
Scellino austriaco	66,90	66,90	66,95	66,90	66,93	66,90	66,97	66,90	66,90	—
Escudo portoghese	17,45	17,45	17,45	17,45	17,42	17,40	17,40	17,45	17,45	—
Peseta spagnola	11,864	11,864	11,87	11,864	11,86	11,70	11,879	11,864	11,864	—
Yen giapponese	4,24	4,24	4,24	4,24	4,239	4,25	4,242	4,24	4,24	—

Media dei titoli del 14 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,850
» 5,50 % » » 1968-83	85,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,150
» » » » 1-10-1979/81	99,150
» » » » 1-12-1979/81	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	98,250
» » » » 1- 3-1980/82	97,825
» » » » 1- 5-1980/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,475
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,650
» » » 12 % 1- 1-1984	91,550
» » » 12 % 1- 4-1984	91,775
» » » 12 % 1-10-1984	91,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	902,50
Dollaro canadese	760,725
Marco germanico	474,775
Fiorino olandese	437,575
Franco belga	29,54
Franco francese	204,67
Lira sterlina	2179 —
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	154,38
Corona norvegese	180,80
Corona svedese	210,825
Franco svizzero	526,225
Scellino austriaco	66,935
Escudo portoghese	17,425
Peseta spagnola	11,871
Yen giapponese	4,241

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, a sedici posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588; legge 22 marzo 1968, n. 397, e corrispondenti successive modificazioni);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Tenuto conto che presso la banda dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze già esistenti e di quelle che si formeranno nell'anno 1980 in dipendenza delle cessazioni dal servizio, si rende necessario ricoprire sedici posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per la copertura presso la banda dell'Arma dei carabinieri di:

1) quattro posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *A*:
1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° corno Fa-Sib;
1° flicorno tenore in Sib;

2) tre posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *B*:
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;

3) due posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *A*:
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
flicorno basso grave in Fa;

4) quattro posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *B*:
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2 flicorno contrabasso in Sib;

5) due posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 3ª categoria *A*:
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;

6) un posto di carabiniere musicante in ferma volontaria per lo strumento di 3ª categoria *B* « 3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso) ».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:
i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle Forze armate o dei Corpi di polizia;
i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, che alla data del 31 dicembre 1980 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ma non superato il trentesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma, competenti per territorio;

c) avere, se minori, il consenso degli esercenti la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso (redatte in carta semplice per i militari in servizio nelle Forze armate e in carta da bollo per le rimanenti categorie di candidati) debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 1ª Divisione. In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando del Corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, da rilasciare dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato, ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

atto di assenso degli esercenti la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, corredate della copia del foglio matricolare, entro quindici giorni dalla data di ricezione.

Art. 4.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del candidato;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un basso dato.

Le prove di esame di concorso saranno svolte presso la Scuola allievi carabinieri di Roma, con inizio alle ore 8 *del* 10 *febbraio* 1981.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, alla cui nomina si provvederà con successivo decreto, sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 4, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato art. 2.

I concorrenti comunque non in servizio nelle Forze armate e nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato penale generale.

Art. 7.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia, appartenenti al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 267

ALLEGATO

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª *categoria* A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo di clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª *categoria* B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabbasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª *categoria* A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
grancassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª *categoria* B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabbasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabbasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª *categoria* A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabbasso in Mib;
clarinetto contrabbasso in Sib;

2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabbasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in Sib n. 11;
1° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto soprano in Sib n. 9;
2° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 11;
2° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono baritono in Mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso);
2° contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso);
5° corno (Fa-Sib);
3ª tromba in Sib;
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
2° flicorno soprano in Sib raddoppio;
3° flicorno contralto in Mib;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

(10478)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Venezia è stato bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1978;

Considerato che risultano attualmente vacanti quattro posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Venezia;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Venezia.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Venezia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Venezia;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Venezia della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata della predetta attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prove di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le boprse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà regstrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 138

(10481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica I . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico «Umberto I» con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10501)

Concorso a cinque posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso l'Università di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnico-industriale con specializzazione edilizia, rilasciato dall'istituto tecnico statale industriale o diploma di maturità tecnica per geometri, rilasciato dall'istituto tecnico statale per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(10499)

Concorso a trentadue posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(10498)

Concorso a tre posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Venezia per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

giardiniere .	posti 1
imbianchino .	» 1
muratore	» 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(10500)

Concorso a nove posti di ausiliario presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo:

Rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1 - 34100 Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(10497)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 23 dicembre 1980, con inizio alle ore 9, presso l'aula III dell'istituto di matematica dell'Università di Roma, città universitaria, piazzale Aldo Moro.

(10342)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Stralcio di una sede dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

Il veterinario provinciale di Parma rende noto che con decreto 4 novembre 1980, n. 554/79, ha provveduto allo stralcio del bando di concorso 20 febbraio 1973, n. 177, relativo a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1972, della condotta veterinaria di Salsomaggiore.

(10306)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3925/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3930/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di aiuto di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3924/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3926/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3931/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(3927/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo addetto al servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo addetto al servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(3928/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(3929/S)

OSPEDALE « I. VERIS DELLI PONTI » DI SCORRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(3933/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(3937/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(3935/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

cinque posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(3934/S)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(3938/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(3939/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia, fisioterapia e sezione oncologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3953/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(3954/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(3955/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(3956/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(3936/S)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto di chirurgia plastica;

due posti di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale dell'ente in Torino.

(3932/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3959/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/*C*, IN FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Firenze.

(3961/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(3962/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRÒ » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(3963/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. **71.**

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dai centri di orientamento scolastico e professionale.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dei centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 53 dell'11 ottobre 1978 è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1978.

Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella *A* di equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno « ad personam », pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella *A* della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, viene modificata ed aumentata di n. 28 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

VI livello	n. 9 unità
V livello	» 13 »
IV livello	» 3 »
III livello	» 1 »
II livello	» 2 »
Totale . . .	n. 28 unità

Art. 4.

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.P. dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 ed ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ai fini dell'indennità premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 per il servizio prestato presso la regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge.

Per il servizio precedentemente prestato presso l'ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall'ente soppresso è data facoltà ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l'ente di provenienza medesimo, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate all'amministrazione regionale.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, legge regionale n. 18/74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1974 » per l'anno 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1980

QUARTA

TABELLA *A*

Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali

Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza	Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale
VI livello	VI livello
V livello	V livello
IV livello	IV livello
III livello	III livello
II livello	II livello

Il vice presidente del consiglio
CONTE

I consiglieri segretari
CAPOZZA-GALATONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 72.
Provvedimenti per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI PSICHIATRICI DIPARTIMENTALI

Art. 1.

La regione Puglia, ai fini della tutela della salute mentale persegue le seguenti finalità, in applicazione della legge n. 180/1978 e n. 833/1978:

a) promozione e tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattia mentale;

b) integrazione e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;

c) superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione con la partecipazione delle province, dei comuni e dei loro consorzi, con le modalità indicate nel titolo III e IV della presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale nelle norme dell'approvazione e adozione del piano sanitario regionale, istituisce i servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli effetti da malattia mentale, sentita la competente commissione consiliare.

Nell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, la giunta regionale tiene conto, anche al fine dell'ottemperanza dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

a) delle proprie precedenti determinazioni adottate in applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180;

b) delle regolamentazioni adottate dalle province in ordine alla riorganizzazione dei servizi psichiatrici territoriali dopo la entrata in vigore della legge n. 180.

La giunta regionale inoltre può emanare, in attesa dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 833/78, istruzioni agli enti ospedalieri, alle province ed ai comuni, intese ad organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al fine di assicurare il carattere territoriale degli stessi e la continuità terapeutica degli interventi.

Art. 3.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale e della istituzione delle unità sanitarie locali, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e d'intesa con le province, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, specifici servizi di diagnosi e cura dotati di un numero di posti letto non superiori a 15, in base alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge di cui formano parte integrale e che si riferiscono ai servizi attivati o da attivare progressivamente in relazione alle esigenze dell'assistenza.

I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle unità sanitarie locali, con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalità previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le unità sanitarie locali, quando entreranno in funzione.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente a:

a) stabilire i principi programmatici e i criteri necessari per la applicazione della legge n. 180 e degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad assumere ogni necessaria iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per garantire l'applicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente articolo;

c) a istituire una commissione tecnica, presso l'assessorato regionale alla sanità, presieduta dall'assessore regionale o da un suo delegato costituito da:

due rappresentanti dell'UPI;
due rappresentanti dell'ANCI;
un esperto in discipline attinenti l'assistenza psichiatrica;
un dirigente di servizio psichiatrico dipartimentale;
un psicologo ed un sociologo operante nei servizi psichiatrici dipartimentali;
un funzionario medico regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite ad un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità.

Tale commissione ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonchè alla vigilanza e coordinamento sulla realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.

Titolo II

PERSONALE

Art. 5.

Fino all'approvazione del piano regionale sanitario e della istituzione dei ruoli regionali di cui all'art. 47 della legge 22 dicembre 1980, n. 833, la giunta regionale, entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, determina per ciascun servizio dipartimentale di salute mentale il fabbisogno di personale medico, paramedico, tecnico e di assistenza sociale, amministrativo e ausiliario, sulla base dei seguenti criteri ed elementi:

popolazione residente;

diffusione del servizio sul territorio;

esistenze funzionali dei servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela della salute mentale;

conoscenze acquisite sulle condizioni sociali e sanitarie dei relativi vaccini di utenza ai fini della prevenzione della malattia mentale.

L'entità numerica degli operatori viene altresì determinata per ciascun servizio tenendo conto dell'articolazione del servizio stesso commisurando in relazione alle esigenze derivanti dall'assistenza domiciliare, ambulatoria e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'ospedale psichiatrico.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di età e attraverso l'integrazione con gli altri servizi riguardanti l'assistenza, la scuola, il tempo libero ed i servizi sociali degli enti locali attirando gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dell'intervento nei momenti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale allo scopo di realizzare quanto previsto dal comma precedente, opera nelle seguenti strutture:

a) distretti sanitari e sociali per gli interventi a carattere preventivo e curativo a livello periferico, mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e negli ambienti di lavoro, nonchè mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura, recupero e reinserimento sociale del malato;

b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della previdegenza, coloro che necessitino di trattamento sanitario volontario o obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza ospedaliera;

c) in tutti gli spazi comunitari istituiti all'esterno dell'ospedale generale, in strutture alternative al ricovero ed idonee a svolgere funzioni di recupero sociale, interventi psicoterapeutici ed attività di risocializzazione;

d) negli ospedali psichiatrici anche convenzionati, sia ai fini dell'assistenza diretta agli ammalati del proprio territorio ancora degenti sia allo scopo di favorire la deospedalizzazione con presa carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale.

Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l'ospedale psichiatrico anche convenzionato deve essere collegato e organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di tutela della salute mentale, secondo le direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L'organico di ciascun gruppo operativo è costituito di norma dalle seguenti figure professionali:

sanitari psichiatrici;

neuropsichiatri infantili;

psicologi;

pedagogisti;

assistenti sociali;

infermieri/e.

L'organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:

a) la sede centrale del coordinamento operativo di uno degli ambulatori territoriali;

b) l'organizzazione del lavoro in gruppi operativi;

c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l'ospedale generale, ove esista.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale deve operare adottando schemi di lavoro programmati in armonia con le previsioni del decreto ministeriale 28 novembre 1976 concernenti l'attuazione delle strutture dipartimentali.

Art. 6.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina il numero complessivo di unità che può essere richiesto alle strutture psichiatriche private operanti nella Regione, che erogano assistenza in regime convenzionato, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Il personale delle strutture private di cui al precedente art. 6, purchè in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e comunque risultante alla stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali, può, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito modulo predisposto dall'assessorato regionale alla sanità, domanda di assegnazione provvisoria ai servizi istituiti indicando l'ordine delle preferenze.

Art. 8.

Qualora il numero delle domande risulti superiore alle esigenze determinate a norma del precedente art. 5 la giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie provinciali, distinte per qualifiche, da formularsi a cura di una commissione così composta:

l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, presidente;

un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un rappresentante dei sindacati medici;

un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni di segretario designati dal presidente della giunta regionale.

I criteri per la formulazione delle graduatorie vengono prefissati con atto della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le province.

Attraverso le graduatorie rese pubbliche dalla giunta è ammesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ricorso alla giunta medesima che delibera in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

Con ulteriore atto della giunta, vengono assegnati al singolo servizio i primi classificati, sino a concorrenza del fabbisogno.

Coloro che, in base alle graduatorie, risultino esclusi dall'assegnazione al servizio prioritariamente scelto, vengono assegnati, in ordine di graduatoria, ad altro servizio.

La mancata accettazione, entro i termini fissati dalla giunta regionale, dell'assegnazione ai servizi equivale a rinuncia definitiva alla aspettativa di cui all'art. 64, quinto comma della legge n. 833/78.

Il personale che accetta l'assegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo verrà immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di attuazione.

Detto personale deve essere autorizzato dall'ente o istituto di appartenenza, entro giorni trenta dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura alla quale è stato assegnato salvo inderogabili esigenze di servizio che devono essere valutate dall'assessorato regionale alla sanità entro il predetto termine.

Art. 9.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità e i criteri per la mobilità del personale sia delle strutture pubbliche che di quelle private, sentite in proposito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la commissione consiliare di sanità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

La stessa individua altresì e disciplina i casi in cui può essere autorizzata l'assunzione per pubblico concorso di altro personale indispensabile al funzionamento dei presidi psichiatrici dipartimentali da parte delle province ed enti ospedalieri, in relazione alle necessità dell'assistenza e all'accertata indisponibilità di personale degli ospedali psichiatrici pubblici e privati, sentita la commissione consiliare di sanità.

Ai fini di cui al comma precedente, la giunta regionale dovrà tenere conto che ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e a quelli territoriali, che concorrono alla formazione del servizio a carattere dipartimentale, può essere addetto, secondo le necessità, personale dei servizi pubblici extraospedalieri degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e personale ospedaliero e di altri enti pubblici che svolgono attività di assistenza psichiatrica e sociale.

La giunta regionale, altresì, potrà stabilire che, esaurita la graduatoria relativa ad una provincia, la mobilità del personale possa essere effettuata utilizzando, ove esistano richieste e indicazioni di preferenza formulate ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 le altre graduatorie.

Art. 10.

I divieti di cui al settimo comma dell'art. 64 della legge n. 833/78 sono estesi agli istituti privati che erogano assistenza psichiatrica, anche mediante convenzione integrativa rispetto a quella vigente con le province, comprese le attività sanitarie e parasanitarie da svolgersi in forma di convenzioni o consulenze.

Art. 11.

Fino alla immissione nel ruolo regionale di cui all'art. 47 della legge n. 833/78, il personale assegnato ai servizi psichiatrici conserva il trattamento economico in godimento.

Art. 12.

Per il personale convenzionato con le province e operante nelle strutture psichiatriche pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il rinnovo delle convenzioni o la stipula di nuove concessioni è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Titolo III

COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, i comuni individuano i propri servizi sanitari e di assistenza psichiatrica intesa come prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale attuano collegamenti operativi con i servizi psichiatrici territoriali, al fine di realizzare le seguenti attività:

1) individuazione, attraverso uno studio longitudinale dei soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici dichiarati dimissibili o in regime di ricovero volontario che possono essere recuperati in famiglia o in apposita struttura di risocializzazione, attivate o attivabili in ambito territoriale al fine di agevolare l'effettiva dimissione. Per i soggetti per i quali non fosse possibile l'immediata realizzazione di quanto sopra, bisognerà prevedere temporanee ed idonee strutture pubbliche o convenzionate per il trattamento e l'assistenza ai lungodegenti.

Il piano sanitario regionale individuerà la cadenza annuale della operazione di superamento degli ospedali psichiatrici con l'impegno a promuovere ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione;

2) effettuazione, in collaborazione con le province e i servizi psichiatrici dipartimentali, degli interventi di assistenza richiesti per i singoli casi. All'uopo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentite le province, adotta un regolamento organico per disciplinare, in termini omogenei sul piano regionale, la concessione e la misura del sussidio da erogare in favore dei degenti dimessi dall'ospedale psichiatrico e degli infermi di mente che non siano stati ricoverati in istituti psichiatrici al fine di evitarne il ricovero e di agevolare l'assistenza in famiglia o in vacanza, in famiglie affidatarie o strutture alternative di tipo familiare.

Tale regolamento potrà prevedere che il sussidio di cui al precedente comma, nonchè tutti gli altri interventi assistenziali di carattere sociale e familiare, possono essere delegati in attesa della costituzione delle unità sanitarie locali, dalle province ai comuni, stabilendo la relativa regolamentazione.

Art. 14.

I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, in relazione al numero dei cittadini ricoverati che possono essere dimessi e inseriti in strutture alternative di riabilitazione e reinserimento sociale, gli ambienti di proprietà comunale o di altri enti pubblici operanti nel territorio comunale, che possono essere adibiti a case-famiglia, ambienti di lavoro protetto o altre strutture alternative.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni medesimi individuano, altresì, le associazioni e le formazioni a carattere volontaristico che possono essere interessate per l'assistenza ai dimessi e per tutte le attività di tipo comunitario utili al fine del reinserimento sociale e lavorativo dei dimessi dall'ospedale psichiatrico.

Le risultanze dell'attività svolta dai comuni ai sensi dei commi precedenti devono essere comunicati, entro i successivi dieci giorni alla provincia competente per territorio, al servizio psichiatrico territoriale e all'assessorato regionale alla sanità.

Le province e le regioni, valutate con l'ausilio dei propri organi tecnici e sanitari, le proposte pervenute, adotteranno nell'ambito delle proprie competenze i seguenti adempimenti:

1) finanziamento della spesa occorrente per spese di riattamento, arredamento e sistemazione degli ambienti di cui al primo comma del presente articolo;

2) finanziamento della spesa riveniente dalle convenzioni con le associazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Ai fini del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli esistenti, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le province interessate, determina:

1) la data non posteriore a un mese dall'entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici o negli istituti di cura privati convenzionati, sempre che ne facciano richiesta;

2) la data non posteriore a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio; alla scadenza del predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui all'art. 64, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

3) le modalità per la disdetta delle convenzioni con gli istituti di cura psichiatrica a carattere privato;

4) la diversa utilizzazione di essi nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dall'ultimo comma del punto 1) dell'art. 12.

Art. 16.

A partire dal 31 dicembre 1980, sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 maggio 1980, n. 180, i degenti per i quali non sia stato ritenuto necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la struttura di ricovero, ove si trovano ricoverati alla data del 16 maggio 1980.

Il sindaco del comune di residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al primo ricovero d'intesa con il presidente del comitato di gestione della competente unità sanitaria locale, se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione ed il reinserimento in famiglia o in strutture alternative istituite e funzionanti nell'ambito delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 17.

La giunta regionale per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei titoli I e II della presente legge, si avvale in posizione di comando presso l'assessorato regionale alla sanità sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali di un numero di dieci operatori che esplichino la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti all'assistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

un psichiatra;

un sociologo;

un assistente sociale;

due collaboratori direttivi;

due impiegati della carriera di concetto;

due impiegati della carriera esecutiva.

Art. 18.

L'assessorato regionale alla sanità, con apposito piano, provvede a:

programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione professionale, nonchè corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale.

Art. 19.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, le provincie provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici, all'erogazione dell'assistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante l'assistenza ed i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e le direttive emanate dalla giunta regionale, in esecuzione della stessa.

Le provincie provvedono altresì a:

fornire all'assessorato regionale alla sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

raccogliere e fornire i dati economici statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell'assessorato regionale alla sanità.

Art. 20.

All'onere relativo alle spese di impianto dei servizi psichiatrici dipartimentali, calcolato per l'anno 1980 in lire 500 milioni, si farà fronte mediante la istituzione, nel bilancio regionale 1980, del cap. 03648, di nuova istituzione « Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali ».

Art. 21.

Al bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
A) *Variazione in aumento*:	—	—
Cap. 03648 N.I. — Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali . . .	500.000.000	500.000.000
B) *Variazione in diminuzione*:		
Cap. 03502. — Spese per attrezzature, impianti, servizi generali economali e tecnici agli ospedali. Fondo sanitario regionale . . .	250.000.000	250.000.000
Cap. 03618. — Manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna dei presidi dipendenti da enti ospedalieri - Fondo sanitario regionale .	250.000.000	250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 73.

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psicoaffettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, le istituzioni clinico-ospedaliere della regione Puglia dovranno garantire ai minori ricoverati, attraverso adeguate modalità organizzative, la piena soddisfazione delle esigenze affettive cognitive ed espressive proprie dell'età infantile.

Art. 2.

I minori di anni 10 o i ricoverati che a giudizio del sanitario accettante in ospedale, pur avendo un'età maggiore, presentino caratteristiche anatomo-funzionali proprie dell'età infantile o versino in particolari condizioni di gravità, hanno diritto alla presenza continuativa (24 ore su 24) di uno dei genitori o di un loro sostituto delegato da entrambi.

Analogamente laddove sussistano le condizioni igienico-sanitarie sarà consentita la permanenza del neonato accanto alla madre nelle divisioni o sezioni ostetriche.

Le amministrazioni ospedaliere devono riservare al riposo notturno dell'accompagnatore un numero di posti-letto tali da consentire una adeguata sistemazione.

E' fatto obbligo alle amministrazioni ospedaliere di provvedere in tempi brevi alle idonee modifiche strutturali necessarie a rendere operativo detto articolo. In attesa sono tenute ad adottare altri accorgimenti sia pure a carattere provvisorio.

Nuove divisioni o sezioni pediatriche saranno autorizzate solo se organizzate secondo i principi su richiamati.

Art. 3.

L'accesso ai reparti di degenza nei normali orari di visita è consentito anche ai minori di almeno 6 anni purché questo non comporti pregiudizio per la loro sicurezza o per quella dei degenti.

Art. 4.

Uno dei genitori può assistere ai normali atti medici che vengono esercitati nei confronti del piccolo degente salvo parere contrario del sanitario responsabile del reparto.

Art. 5.

Annessa alla sezione o divisione di pediatria deve essere prevista una zona appositamente attrezzata per lo svolgimento di attività ludica ed educativa, utilizzando personale adeguato (assistenti all'infanzia, assistenti sociali, educatrici) regolarmente integrato nella pianta organica dell'ospedale o reso disponibile dai servizi sociali e scolastici dei quartieri.

Art. 6.

Al fine di limitare la permanenza notturna e la lungodegenza in ospedale soltanto ai casi che necessitano di particolari prestazioni sanitarie parte dei posti-letto assegnati alle divisioni o sezioni pediatriche funzionerà in regime di ospedale di giorno con un rapporto posti-letto-degenza/posto letto day-hospital di due a uno.

Le amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di provvedere all'adeguamento funzionale delle divisioni o sezioni al fine di garantire il funzionamento dell'ospedale di giorno.

Art. 7.

Il ricovero dei minori sino a 16 anni va effettuato possibilmente presso sezioni o divisioni pediatriche.

Art. 8.

Le disposizioni limitative dell'accesso o della presenza dei minori e dei genitori di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge saranno emanate per comprovati motivi igienico sanitari dal direttore sanitario, o in casi di emergenza, dal personale medico responsabile del reparto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1980, n. 74.

Modifica art. 16 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2: « Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali » e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 12: « Determinazione delle indennità dovute ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione ».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2, è sostituito dal seguente:

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono mensilmente il calendario delle sedute, che devono avere luogo non più di venti volte al mese.

Il calendario viene pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla Regione.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nello stesso termine la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

Alle riunioni del consiglio regionale e della sezione decentrata devono essere invitati e possono partecipare anche i componenti supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un componente effettivo.

I componenti dei collegi che per qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

Il presidente del comitato di controllo o di ciascuna sezione decentrata invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva provincia.

L'assenza o impedimento del medico provinciale non impedisce di deliberare.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle provincie, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonché ai presidenti delle sezioni provinciali decentrate per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, è corrisposta una indennità di lire trentamila per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta un indennità di lire venticinquemila per ogni giornata di seduta.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita anche quando intervenendo alla seduta, non sostituiscono i componenti effettivi.

Art. 4.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura su cap. 00204 « Spese per i componenti i comitati di controllo - leggi regionali n. 12/72, n. 5/73 e successive modificazioni » del bilancio 1980, che trova la necessaria copertura.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bari, addì 21 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1980, n. 75.

Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in zone, delimitate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, in cui sia stato necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose in seguito ai danni provocati dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979.

Art. 2.
Tipologia degli interventi e degli incentivi

Le finalità del programma sono perseguite attraverso misure per:

a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;

b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati negli anni immediatamente successivi al reimpianto;

c) favorire ed orientare le riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e zonale.

Per l'attuazione delle suddette misure, ai soggetti di cui all'art. 3 che ne facciano apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi i seguenti incentivi:

a) per il reimpianto delle coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla legge statale 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata dalla legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, tali da portare la misura complessiva dell'incentivazione al 100 % della spesa ritenuta ammissibile;

b) per integrare i redditi degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000 lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera *a*), per la durata di 5 anni in caso di reimpianto di olivi e di 2 anni in caso di reimpianto di altre piante legnose;

c) per favorire e orientare le riconversioni: contributi fino a un massimo dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dalla giunta regionale su parere conforme della commissione consiliare competente, in coerenza con le vocazioni delle zone e con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione.

Gli incentivi di cui alla lettere *b*) e *c*) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda; la loro cumulabilità con quelli concessi ai sensi di altre leggi o da parte di altri enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo.

Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, purché occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979, e possono essere erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle opere.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione nonché agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza per i coltivatori diretti, per i manuali lavoratori della terra e per i titolari di piccole aziende agrarie, singoli o associati.

Art. 4.

Adozione del programma

Il programma di interventi di cui alla presente legge è predisposto dall'assessorato regionale all'agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all'art. 2 e istruite ai sensi dell'art. 5, ed è adottato dalla giunta regionale su parere conforme della commissione consiliare competente.

Art. 5.

Esercizio delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi, nonché quelle relative al diniego degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione territorialmente competenti, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore.

Avverso le decisioni dei responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 6.

Autorizzazione della spesa e assegnazione delle somme

Per l'attuazione del programma è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980-81.

La quota a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 è pari a 798 milioni di lire. La restante quota sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 1981.

Per i fini di cui al secondo comma, nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 04714 (c.n.i.). — Contributi in c/capitale per la ripresa di imprese colpite dalle gelate del gennaio 1979	L. 798.000.000	L. 798.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 16206. — Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo	L. 798.000.000	L. 798.000.000

Le assegnazioni a favore dei responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione sono disposte in un'unica soluzione con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, in base a documentata richiesta e in ogni caso dopo l'adozione di cui all'art. 4.

La giunta regionale, in caso di mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, può disporre variazioni nell'assegnazione delle somme stesse.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1980, n. **76.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1980, n. **77.**

Integrazione dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, nonché delle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la organizzazione delle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è regolata in conformità dei seguenti articoli.

Art. 2.

Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.

Le domande che perverranno a partire dal 1° luglio 1980 debbono essere definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo i casi che potranno richiedere una ulteriore dilazione per comprovate esigenze istruttorie.

Art. 3.

Le commissioni sanitarie provinciali e quella regionale per l'accertamento della invalidità civile sono autorizzate, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

A tutti i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico-specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 5.000 per seduta e di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito.

In conseguenza, il gettone di presenza fissato dal decreto ministeriale 13 ottobre 1975 in L. 5.000 per sanitari estranei alla pubblica amministrazione e in L. 3.000 per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni resta immutato per i primi ed è integrato dell'importo di L. 2.000 per i secondi, mentre il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito viene esteso a tutti i medici componenti la commissione.

Ai segretari delle commissioni compete il gettone di presenza di L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro straordinario prestato per gli adempimenti connessi alla specifica mansione e non diversamente retribuito.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, consistente nella spesa per l'aumento del numero delle sedute delle commissioni, di cui all'art. 2 della presente legge regionale, e nella spesa per la integrazione e la estensione del gettone di presenza e del compenso per ogni accertamento diagnostico definito, di cui al precedente art. 4, si farà fronte con lo stanziamento di L. 200.000.000 da imputarsi al cap. 03710 « Spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati ed invalidi. Art. 81. Legge n. 833/1978 (F.S.R.) » del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1980, n. **78.**

Interventi della regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternità, la regione Puglia istituisce a partire dal 1° gennaio 1980 un fondo regionale annuo a favore dei comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari di azienda o quali unità attive iscritte all'INPS nella gestione speciale invalidità e vecchiaia, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi dell'assegno previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204, che disciplina la tutela delle lavoratrici madri

Art. 2.

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, residenti in Puglia che siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dai benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

Art. 3.

Alle aventi diritto viene corrisposta un'indennità economica di L. 100.000 *una tantum* ad integrazione dell'assegno di natalità previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204.

In caso di aborto terapeutico praticato oltre il quarto mese di gravidanza viene erogata una indennità di L. 50.000.

Art. 4.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta in unica soluzione dal comune di residenza dell'avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi al comune entro novanta giorni dalla data del parto ovvero dall'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il comune provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 5.

Le somme dovute sono erogate ai comuni pugliesi dalla Regione entro novanta giorni dalla ricezione delle domande e necessaria documentazione.

Art. 6.

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art. 1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204, e della presente legge.

Art. 7.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 300.000.000, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980:

PARTE I - ENTRATA

	Stanziam. competenza	Stanziam. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1980	L. 300.000.000	—

PARTE II - SPESA

Cap. 14113 (c.n.i.). — Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici CC.DD. artigiane esercenti attività commerciale	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 16104 — Fondo di riserva per sopperire a deficienza di cassa (art. 43 legge contabilità regionale) . . .	—	L. 300.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1980

QUARTA

(8406)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803190)